

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

151.

SITZUNG

9-10-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Disegno di legge n. 99 :

« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige »

pag. 3

Mozione dei cons. reg. Toscana, Canestrini e Nardin, riguardante i contributi per le opere di canalizzazione della zona di Mezzocorona

pag. 9

Disegno di legge n. 81 :

« Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale » (rinviato dal Governo)

pag. 12

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 99 :

« Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 über die Wahl des Regionalrates der Region Trentino - Tiroler Etschland »

Seite 3

Beschlußantrag über die Beiträge für die Kanalisierungsarbeiten im Raume von Mezzocorona, vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Toscana, Canestrini und Nardin

Seite 9

Gesetzentwurf Nr. 81 :

« Bestimmungen über die beratenden Organe auf dem Gebiete der öffentlichen Arbeiten von regionalem Belange » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 12

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9,35.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 8-10-1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che il cons. Corsini ha informato la Presidenza di non poter intervenire ai lavori del Consiglio perché impegnato a Trento nel 41° Convegno dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

Comunico inoltre che l'Assessore Avancini ha inviato una lettera nella quale informa che nei giorni 14, 15 e 16 corrente si svolgerà a Merano il Convegno di studio delle Regioni a Statuto speciale sul tema « Assistenza

sanitaria: forme e metodi per una programmazione regionale », organizzato dal suo Assessorato, su iniziativa delle quattro regioni autonome a Statuto speciale (*legge*). Nei giorni 14 e 15 pertanto non si farà Consiglio per dare la possibilità ai signori Consiglieri di partecipare al Convegno a Merano, e preghe-
rei i signori capi-gruppo di volere segnalarmi una rappresentanza ufficiale per questo Convegno.

È stata presentata una mozione a firma Nardin, Nicolodi e Schatz sui problemi dello sviluppo turistico di Merano.

Proseguiamo ora la discussione sul disegno di legge n. 99: « **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige** ».

La Giunta ha preparato un nuovo articolo. La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Abbiamo esaminato la possibilità di inserire nel disegno di legge una norma per la protezione dei contrassegni tradizionali. La proposta è questa: aggiungere un articolo 18 bis di questo tenore « I partiti o rappresentanti politici ecc. » (*legge*). In conseguenza di

questo articolo ne devono essere presentati altri due, che possono diventare il 18 ter « All'atto del deposito del contrassegno ecc. » (*legge*), e il 18 quater è in relazione all'articolo 21, n. 2, già approvato: « accerta che le liste ecc. » e aggiunge il n. 2 bis: « ricusa le liste presentate ecc. » (*legge*). Con la presentazione di questi tre nuovi articoli riteniamo di aver risolto il problema della protezione dei contrassegni tradizionali.

NARDIN (P.C.I.): Ammetterà, signor Presidente, che non è possibile valutare proposte di questo genere senza conoscerne il testo.

PRESIDENTE: Dò lettura del testo degli articoli ora presentati.

Art. 18 bis

« I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale non oltre il terzo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi i contrassegni tradizionali con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio regionale. »

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del gruppo.

Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare. Qualora il medesimo risulti identico o facilmente confondibile con altri contrassegni presentati in precedenza, il

Presidente della Giunta regionale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per la eventuale presentazione di altro contrassegno.

Del ricevimento il Presidente della Giunta regionale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia dei contrassegni ricevuti al Tribunale di Trento e al Tribunale di Bolzano e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni medesimi, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni Comune non oltre l'ottavo giorno da quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Art. 18 ter

« All'atto del deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente, i partiti o i raggruppamenti politici organizzati devono designare, per ciascun collegio, un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione alla cancelleria del Tribunale di Trento per la circoscrizione elettorale di Trento, rispettivamente a quella di Bolzano per detta circoscrizione elettorale, delle liste dei candidati e dei relativi documenti ».

Art. 18 quater

« All'art. 21, il n. 2 è sostituito con il seguente testo: accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli notoriamente usati da

partiti o raggruppamenti politici siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o del gruppo, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito.

All'art. 21 si inserisce il n. 2 bis con il seguente testo: ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 18 ter ».

Chi chiede la parola su questi nuovi articoli? La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Esaminando con alcuni colleghi il terzo comma dell'art. 18 bis, abbiamo trovato la frase che stabilisce che quando un contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con un altro, il Presidente della Giunta regionale ne ricusa il ricevimento.

Ora mi pare che debba essere sancita anche la motivazione di questa ricusazione, per evitare che il Presidente della Giunta regionale possa *ad libitum* ritenere che un contrassegno sia facilmente confondibile con un altro e di conseguenza ricusarlo senza essere tenuto a dare una riga di spiegazione.

Seconda richiesta di chiarimento: mi sembrerebbe che ricusare *sic et simpliciter* il ricevimento sia troppo; secondo me, si dovrebbe accusare il ricevimento, ma nel contempo notificare all'interessato che il contrassegno non può essere accettato e darne la motivazione. Sarebbe utile avere dei chiarimenti su queste osservazioni.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Riesce un po' difficile pronunciarsi su proposte di cui abbiamo solo ora il testo; in linea generale però dichiaro che se gli articoli proposti per garantire i simboli sono adatti allo scopo, noi siamo d'accordo. Però un po' di fiato per vedere se non ci sono dei disguidi bisognerebbe averlo.

Nel merito, se non prendo una cantonata, devo dire che in questo articolo 18 bis trovo un'espressione che può portare inconvenienti di non poco momento, là dove si parla di partiti e raggruppamenti politici con contrassegni tradizionali. Qui dentro noi tutti possiamo star tranquilli perché siamo a posto. Ma, e gli altri? Prendiamo il caso che sorga un nuovo movimento politico che adotta un certo simbolo; non è da escludere che ci possa essere un concorrente che ambisce a questo stesso titolo. In tale ipotesi, nella legge dovrebbe essere previsto un diritto di priorità. Comunque secondo me, proprio per evitare che casi del genere abbiano a verificarsi, bisognerebbe togliere dal testo l'aggettivo « tradizionali ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Auch ich habe diesen Vorschlag erst jetzt gesehen. Ich habe ihn daher mit den Bestimmungen des regionalen Gemeindewahlgesetzes verglichen und der Vorschlag stimmt also mit den Bestimmungen im Gemeindewahlgesetz überein. Wir können behaupten, daß diese Bestimmungen anlässlich der Gemeindewahlen tatsächlich ihren Zweck erreicht haben, mit Ausnahme eines Punktes, den der Abgeordnete Raffaelli aufgeworfen hat. Er ist jetzt bei diesem neuen Vorschlag Gegen-

stand zweier Bestimmungen, die es verhindern, daß sich ein solcher Mißstand wiederholt, d.h., daß Vertreter einer Partei, die in einer Gemeinde das Listenzeichen einbringen, abgelehnt werden, weil dasselbe mit dem Listenzeichen identisch ist, das von derselben Partei auf Provinzebene eingebracht wurde und es nicht dieselben Vertreter sind, die auf Provinzebene das Zeichen eingebracht haben. Dieser Mißstand ist also durch die Bestimmungen der Art. 18/ter und 21 dritter Absatz Nr. 2 behoben, so daß in dieser Hinsicht keine Bedenken mehr bestehen sollten. Im übrigen soll diese Bestimmung ja erreichen, daß gleiche oder ähnliche Listenzeichen, die zur Verwechslung Anlaß geben könnten, tatsächlich ausgeschaltet werden. Ich möchte meine Ansicht auch hinsichtlich der vom Abgeordneten Raffaelli zuletzt aufgeworfenen Frage kundtun. Es handelt sich dabei um neue Gruppen, die ein neues, nicht traditionelles Listenzeichen einbringen, zu denen sich eine zweite neue Gruppe gesellt, die auch ein Listenzeichen einbringt, das mit demjenigen der ersten ähnlich ist. Meiner Ansicht nach muß dies so geregelt werden, daß in solchen Fällen, d.h. bei neuen Gruppen mit neuen, nicht traditionellen Listenzeichen diejenige Gruppe den Vorzug hat, die zuerst mit diesem nicht traditionellen Listenzeichen kommt. Da es kein traditionelles Listenzeichen ist, hat daher die Gruppe das Vorrecht, welche zuerst kommt. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Diese Regelung ist hier bereits, und zwar besonders im dritten Absatz des vorgeschlagenen Artikels 18 bis, enthalten.

(Anch'io ho avuto appena ora la proposta, la ho confrontata con le disposizioni della legge elettorale comunale della Regione ed ho constatato che corrispondono. Possiamo affermare che queste norme sulle elezioni comunali

hanno effettivamente raggiunto il loro scopo ad eccezione del punto citato ora dal cons. Raffaelli. Lo stesso punto è in questa nuova proposta oggetto di due disposizioni che impediscono il ripetersi degli stessi inconvenienti, cioè che i rappresentanti di un partito presentino una lista su piano comunale e se la vedano rifiutata perché il simbolo è uguale a quello della lista presentata dallo stesso partito su piano provinciale e perché non si tratta degli stessi rappresentanti che hanno introdotto il simbolo appunto su piano provinciale. Questi inconvenienti sono dunque eliminati con le disposizioni degli articoli 18 ter e 21, terzo comma n. 2, cosicché non dovrebbe più sussistere alcuno scrupolo. Per il resto lo scopo di questa disposizione è quello di eliminare effettivamente simboli di lista uguali o simili che potrebbero dar adito a confusione. Vorrei qui esprimere il mio parere anche sulla questione sollevata per ultima dal cons. Raffaelli. Si tratta di nuovi gruppi che presentano un nuovo simbolo non tradizionale, a cui si aggiunge un altro nuovo gruppo con un simbolo simile a quello del primo. Mi sembra che questi casi andrebbero regolati nel senso che fra nuovi gruppi presentatisi con lo stesso simbolo la preferenza debba essere data a quel partito che lo ha presentato per primo. Poiché non si tratta di un simbolo tradizionale, avrà la precedenza chi arriva primo: anche qui chi tardi arriva male alloggia. Questo ordinamento è già contenuto in questa legge ed esattamente nel terzo comma dell'art. 18 bis proposto.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare, cons. Benedikter, che non ci siamo, perché lei dice che è prevista la ricusazione in sede di presen-

tazione della lista; ma la riconsuazione non va a favore di chi ha presentato il proprio contrassegno per ottenerne la tutela.

Prendiamo due movimenti nuovi che cerano di rubarsi a vicenda il contrassegno; se noi facciamo riferimento all'art. 18 bis la tutela del contrassegno non può esistere perché si tratta di movimenti politici non tradizionali. La riconsuazione è tutta un'altra cosa rispetto alla questione dell'originarietà del simbolo. Io penso che si può togliere l'aggettivo « tradizionali », anche perché è evidente che i partiti tradizionali presenteranno sempre i loro simboli e poi perché daremo modo ai nuovi movimenti che potessero sorgere di ottenere la tutela dei rispettivi simboli.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): È difficile entrare in una casistica minuziosa, anche perché il caso fatto dal cons. Raffaelli mi pare non ipotizzabile. Se lei vuole presentare un emendamento, lo esamineremo; ma togliere l'aggettivo « tradizionali » mi sembra un po' sminuire i partiti stessi. D'altra parte questa legge si attiene alle norme di quella per le elezioni dei consigli comunali.

Circa il termine di tre giorni, che al cons. Raffaelli sembra troppo breve, dirò che esso è il periodo massimo e minimo che si può concedere. I termini sono calcolati in modo tale che difficilmente sono modificabili.

Al cons. Canestrini dirò che mi pare che è implicito che ci debba essere una motivazione della riconsuazione; ogni atto la contiene anche se in forma succinta. Non mi pare perciò necessario dirlo, in quanto essa è nella natura

stessa dell'atto amministrativo. Quanto poi alla riconsuazione, preferiremmo stare aderenti alla legge comunale, anche per il motivo che se da una parte la parola « riconsuata » può essere ostica, dall'altra nella realtà avviene che il Presidente della Giunta regionale dà tutte le spiegazioni e le motivazioni in termini di assoluto rispetto.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Stavo discutendo ora con il collega Benedikter sull'aggettivo « tradizionali » e devo dire che non sono d'accordo con lui, come non sono d'accordo con l'Assessore, il quale ha affermato che se si toglie si finisce con lo sminuire i partiti tradizionali. Mi pare, però, che gli inconvenienti siano maggiori dei vantaggi.

Per stare al mio partito, ricordo che nel 1947 ci fu una modifica della sigla del PSIUP in quella attuale del P.S.I.: era o non era, quella, una modifica del simbolo tradizionale? Secondo me, sì.

Allora, con l'aggettivo « tradizionali », non un partito che ha 70 anni ma neanche uno che ne ha 100 con questo sistema riuscirà più a tutelare il proprio simbolo. Ammetto che l'ipotesi da me fatta prima dei due nuovi movimenti sia estremamente difficile a realizzarsi, ma non credo che altri casi che ora non posso configurare si possa escludere che si verifichino.

Comunque insisto nel ritenere che togliendo la parola « tradizionali » gli inconvenienti possano essere totalmente eliminati.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Allora pongo in votazione l'articolo . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Scusi, Presidente, allora propongo un emendamento.

PRESIDENTE: C'è una proposta di emendamento a firma Raffaelli, Nicolodi e Paris per togliere la parola « tradizionali » dal primo comma dell'art. 18 bis. La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte den Ausschuß bzw. das Assessorat lediglich fragen, ob durch Streichung des Wortes « tradizionali » nicht der Zweck der Norm vereitelt wird, weil sie dann keinen Sinn mehr hätte. Wenn es feststeht, daß damit der Zweck der Norm vereitelt wird, kann ich nicht dafür sein.

(Vorrei soltanto chiedere alla Giunta ed all'assessorato se, cancellando la parola « tradizionali », non fallisca lo scopo della norma: così essa non avrebbe allora alcun senso. Quando è certo che con ciò si viene meno al fine della norma non posso essere favorevole all'emendamento.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non sono in grado di prevedere tutte le conseguenze. Ricordo però che nel 1956, quando la legge venne discussa in Consiglio, ci fu una particolare insistenza da parte di alcuni gruppi per l'inserimento di questa parola. Evidentemente c'erano delle ragioni per sostenere questa richiesta e non capisco perché oggi queste ragioni non debbano più sussistere. Io perciò resterei così.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Auch ich habe das Gefühl, daß wenn das Wort « traditionellen » herausgenommen wird, der ganze Zweck der Norm fehlschlägt. Um das zu erreichen, was der Abgeordnete Raffaelli erreichen möchte, müßte eine eigene Norm geschaffen werden, nach der zwei neue Gruppen mit neuen Abzeichen untereinander ihre Konkurrenz irgendwie regeln. Hier geht es aber um den Schutz der traditionellen Abzeichen und ich habe das Gefühl, daß auf Grund des kurzen Studiums und der bisherigen Praxis das Wort drinnen bleiben muß, wenn wir den Zweck erreichen wollen.

(Ho anch'io l'impressione che togliendo la parola « tradizionali » si annulli lo scopo della disposizione. Per arrivare dove vorrebbe il cons. Raffaelli bisognerebbe fare una nuova norma secondo cui due nuovi gruppi politici con nuovi simboli dovrebbero definire fra loro la concorrenza. Qui si tratta però della difesa dei simboli tradizionali ed io ho l'impressione, in base ad un breve esame ed alla prassi finora vigente, che la parola debba rimanere se si vuol arrivare allo scopo prefisso.)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano; è respinto con tre voti favorevoli e uno astenuto.

È posto in votazione l'art. 18 bis, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Pongo in votazione l'art. 18 ter; chi è

d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Pongo in votazione l'art. 18 quater, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione; votanti 38 - voti favorevoli 28, contrari 2, schede bianche 8. La legge è approvata (*).

La seduta è sospesa per mezz'ora per una breve riunione dei capi-gruppo.

(Ore 10,30).

Ore 11.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Comunico al Consiglio l'ordine dei lavori per oggi: tratteremo la mozione del cons. Toscana sulle opere di canalizzazione della zona di Mezzocorona e quindi il disegno di legge con le norme riguardanti gli organi consultivi in materia di opere pubbliche. Il Consiglio si riunirà poi nei giorni 16 e 17 per trattare il disegno di legge sulle incompatibilità, quello dell'impianto del Leno e la legge sul personale della Regione.

Riprendiamo i lavori con la discussione del prossimo punto all'ordine del giorno: **« Mozione dei consiglieri regionali Toscana, Canestrini e Nardin, riguardante i contributi**

per le opere di canalizzazione della zona di Mezzocorona ».

La mozione ha il seguente tenore:

Il Consiglio regionale,

considerate le risposte date dal competente Assessore all'interrogazione del Consigliere Francesco Toscana sulla bonifica delle zone di Mezzocorona, secondo la quale i lavori di bonifica sono da ritenersi completati col terzo lotto;

i m p e g n a

la Giunta regionale a non concedere ulteriori contributi per il medesimo scopo e specificatamente per le opere di canalizzazione, destinando i fondi disponibili per contributi da erogarsi per impianti antibrina e di irrigazione.

La parola al cons. Toscana.

TOSCANA (Indipendente): Padre secondo il solito; la scarpa grossa paga, ma la scarpa grossa è anche stanca di chiacchiere. Ecco perché ho presentato questa mozione assieme ai colleghi Nardin e Canestrini: perché la risposta datami dall'Assessore alla mia interrogazione del 21 maggio 1963 non mi ha soddisfatto. Cosa dice la risposta dell'Assessore all'agricoltura, dott. Donato Turrini? Con l'esecuzione del terzo lotto di lavori, la bonifica idraulica del bacino Roveré della Luna-Mezzo-corona può considerarsi ultimata. Può; ma è o non è ultimata? Su questo argomento non si tratta di dichiarare quello che esiste sulla luna, ma di una cosa semplicissima.

Nella risposta dell'Assessore a quella mia

(*) Vedi Appendice - pag. 19.

interrogazione si dice: il consorzio competente dovrà provvedere ancora alle opere di irrigazione per il bacino nord della zona. Così dicendo, si conferma che la bonifica idraulica della zona è terminata. Il trucco c'è, ma non si vede. Lei, Assessore, parla sempre di piano, io personalmente parlo sempre di « pianerotolo » come del resto l'ho sempre chiamato e dalle dichiarazioni che farò dimostrerò che dopo aver terminato le opere di irrigazione si passerà di nuovo alla bonifica idraulica della zona. La spesa sostenuta per l'esecuzione di tale opera era, se la memoria non mi tradisce, di lire 179 milioni. Ora, a bonifica ultimata, si parla di 173 milioni, mai sono avanzati dei milioni. Anche qui il trucco c'è, ma non si vede.

In sole due sedute, quelle del 3 ottobre e del 21 novembre 1961, la Giunta regionale ha deliberato ben quattro perizie suppletive per complessivi 16 milioni al consorzio di bonifica Monte S. Michele con sede a Egna. Resta da dire che le vecchie bonifiche, compresa quella di Salorno, hanno superato di decine e decine di milioni il preventivo, e che mi meraviglio che nella bonifica di Mezzocorona e di Roverè della Luna ci sia stato un avanzo. Cosa aspetta di spesa alla Regione per contributo? 130 milioni; e ai consorziati? 43 milioni. Però dichiaro formalmente che altri se ne aggiungeranno a questi, perché la bonifica idraulica non è terminata. Lei, Assessore, ha fatto una dichiarazione nella risposta del 28 novembre 1961 su Mezzocorona, con queste testuali parole (legge). Avrei avuto piacere di dire due parole sulla bonifica idraulica di Nave S. Rocco-Zambana, ma purtroppo la bonifica di Mezzocorona-Roverè è stata studiata dagli organi tecnici incominciando dal 1934; spiacente, perché la bonifica stessa è stata terminata nel 1933. Dirò due parole soltanto sulla bonifica

Nave S. Felice-Lavis, studiata da tali organi con un impianto idrovoro di due pompe della capacità di 1000 litri ciascuna. Quali gli errori commessi? 1) l'incapacità delle due pompe di smaltire l'acqua della zona; 2) la mancanza dell'eventuale necessità di una terza pompa — grave errore tecnico; 3) la dovuta costruzione di un collettore di circa 10 chilometri per deviare l'acqua e scaricarla direttamente nell'Adige perché avrebbe ingolfato le pompe; 4) la costruzione di un impianto idrovoro a Nave S. Felice per smaltire l'acqua direttamente nell'Adige per alleggerire così l'impianto idrovoro di Lavis con una pompa della capacità di 1000 litri — anche questa pompa come al solito non è in grado di smaltire l'acqua proveniente da S. Michele; 5) la dovuta costruzione di due chiaviche, una sul collettore e una sulla fossa che collega il collettore con la fossa maestra dell'impianto, però quella sul collettore senza paratoia, perché con questo smaltisce ancora l'acqua nell'Adige; 6) la costruzione di una pompa da 500 litri da parte della SIT per aiutare le due pompe in difficoltà; 7) prevista una seconda pompa da 500 litri all'impianto idrovoro di Nave S. Felice perché la pompa attuale non è in grado di smaltire l'acqua.

Per completare la bonifica idraulica di Lavis è necessaria un'altra pompa e il riempimento del collettore Maso Callianer-Adige. È una trentina di anni che si lavora nella bonifica di Lavis e non vedo perché si debba continuare.

Ecco perché ho sempre parlato di bonifiche eterne; e concludo dicendo che la bonifica di Mezzocorona non è ultimata. Per questo la scarpa grossa è stanca di pagare e chiedo a lei, Assessore, quanto verrà a costare questa bonifica idraulica una volta ultimata con nove interventi e centinaia di milioni. E dico a lei,

Assessore, che dica ai suoi tecnici che la bonifica di Mezzocorona-Roveré della Luna non è ultimata perché: 1) ancora nel 1961 ho detto che le pompe non sono in grado di smaltire l'acqua e la prima piena media del 1962 ha confermato quanto ho detto — è come pretendere che una « 500 » batta i 180 chilometri all'ora; 2) non c'è un posto nell'officina per installare la quarta pompa — gravissimo errore; 3) strade messe male; 4) qualche ponte assomigliante alla Torre di Pisa; 5) la dolorosa costruzione dei canali — non esistono canali messi male in nessuna bonifica vecchia come quelli di Mezzocorona-Roveré della Luna.

Rimedio: solo una commissione può porre fine a questa situazione. Qualcuno sarà stanco di sentire sempre parlare di idrovore e di bonifiche. Io non faccio della politica, ma poiché si stanno bruciando annualmente decine di milioni interverrò sempre, perché il contadino è stanco di vedersi annualmente aumentare le tasse e diminuire i prezzi dei suoi prodotti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Solo per precisare la nostra posizione. Noi abbiamo firmato la mozione Toscana solo perché la questione, comunque posta, merita attenzione. In secondo luogo non ci pareva inopportuno dare il nostro sostegno alla mozione stessa per il fatto che singolarmente essa, a norma di regolamento, non poteva essere presentata e comunque ci sembrava giusto consentire a un cons. di porre al Consiglio una determinata questione. Grosso modo, sulla questione dichiariamo il nostro interesse e siamo interessati che su di essa si prenda un orientamento.

Sulla mozione in sé e soprattutto sui drastici orientamenti per destinare questi fondi sol-

tanto in due soli settori, personalmente non sarei così rigido, nel senso che sono dell'opinione che la destinazione di questi fondi dovrebbe essere indirizzata anche su altri settori dell'agricoltura. Dico questo per rendere la mozione più aderente alle esigenze della nostra agricoltura.

Detto questo, mi dichiaro d'accordo con la mozione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Marziani.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): La mozione si presenta in modo alquanto strano. A parte l'imprecisione dei termini tecnici, c'è la questione di fondo: ci siamo sentiti dire che per la bonifica ci vogliono ancora delle pompe, che la bonifica non è ultimata, mentre nella mozione si impegna la Giunta a non concedere ulteriori stanziamenti. Ora io non so più che pesci pigliare, se attenermi, cioè, al testo della mozione, oppure a quanto, a mio giudizio in contraddizione con la stessa, ha poco fa detto il cons. Toscana nella sua illustrazione.

Riguardo al merito, ricordo che l'Assessore ebbe a dire qualche mese fa che con il terzo lotto la bonifica poteva considerarsi ultimata. Ritengo che le affermazioni dell'Assessore siano da ritenersi valide per quanto riguarda la bonifica idraulica; il che non vuol dire che i lavori di bonifica siano ultimati. Ma da questo punto di vista la mozione può essere considerata nulla.

Penso che la mozione si può anche accettare modificandone la conclusione nel senso di destinare i fondi per contributi da erogarsi in opere di miglioramento fondiario in genere. Io presenterei un emendamento in tale senso.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Toscana.

TOSCANA (Indipendente): Per quanto detto dal collega Nardin e dal collega Marziani sono d'accordo. Ma io vorrei dall'Assessore una cosa sola: che egli mi dicesse la verità e mi dicesse come stanno realmente le cose. Non bisogna dormire sulle bonifiche, perché quel mezzo miliardo e più sulla bonifica di Lavis si poteva passare ad altre opere. Nove interventi per la bonifica di Lavis. Si abbia il coraggio di dire che la bonifica di Lavis non è ultimata, i tecnici devono dire questo. E passiamo dalle bonifiche ai miglioramenti fondiari.

NARDIN (P.C.I.): Che non dorma più in riva all'Avisio, altrimenti prende troppi reumatismi, lei!

PRESIDENTE: È d'accordo di variare la conclusione della mozione nel senso di destinare i fondi per opere di miglioramento fondiario?

TOSCANA (Indipendente): Il resto rimane? Sì? Allora va bene.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la mozione così emendata è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con due astenuti.

Passiamo al *disegno di legge n. 81: Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale* » (rinviato dal Governo) (*).

Abbiamo dalla Giunta una proposta di diversa formulazione:

La Giunta regionale, esaminato il motivo di rinvio del disegno di legge in oggetto citato, contenuto nella nota del Commissario del Go-

verno di data 1° luglio 1963, propone che il terzo comma lettera a) dell'art. 2 e il quarto comma lettera a) dell'art. 3 abbiano la seguente formulazione: « Il Provveditore agli studi o, per l'istruzione pubblica interessante il gruppo di lingua tedesca, il Vice Provveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 dello Statuto speciale; ».

La parola alla Commissione legislativa per la relazione. Non c'è l'on. Paris? La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): La Commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, nella seduta del 25 settembre 1963, ha nuovamente preso in esame il disegno di legge n. 81: « Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale », rinviato dal Governo — per la seconda volta — con lettera del 1° luglio 1963.

Dopo un attento esame del motivo di rinvio di cui alla lettera sopracitata e della proposta di modifica formulata dalla Giunta regionale, la Commissione ha approvato all'unanimità tale proposta che tende a modificare la dizione della lettera a) del terzo comma dell'art. 2 nonché la lettera a) del quarto comma dell'art. 3 del presente provvedimento nel modo seguente:

« Il Provveditore agli studi o, per l'istruzione pubblica interessante il gruppo di lingua tedesca, il Vice Provveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 dello Statuto speciale ».

Con tale proposta di modifica la Commissione legislativa trasmette il disegno di legge al Consiglio regionale per una sollecita approvazione.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale; chi prende la parola? Nessuno.

(*) Vedi Appendice - pag. 42.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvata all'unanimità.

Art. 1

Sui progetti di massima od esecutivi di lavori da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collegiali anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo, deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo:

a) dell'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici se l'importo del progetto non superi le Lire 20 milioni, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto b);

b) dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici, ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto non superi le Lire 20.000.000;

c) del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici per i progetti di importo superiore a Lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto d);

d) del Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto superi le L. 20 milioni.

Il parere tecnico-amministrativo di cui al presente articolo sostituisce quello di ogni altro

organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.

Nei casi in cui una legge prevede, in aggiunta al parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici, l'esame e la approvazione a particolari fini di un determinato organo singolo, l'esame e l'approvazione in parola si intendono concessi ove il titolare dell'organo abbia partecipato all'adunanza del Comitato ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

Rimane salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione e l'esecuzione di opere di bonifica ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale.

La Giunta regionale e le Giunte provinciali sono dispensate dal richiedere parere su progetti di lavori di loro diretta competenza di importo non superiore a Lire 20.000.000.

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano; unanimità.

All'art. 2 viene modificata la lettera a) del terzo comma, nel senso: « Il provveditore agli studi o, per l'istruzione pubblica interessante il gruppo di lingua tedesca, il Vice Provveditore di cui al III comma dell'art. 15 dello Statuto speciale ». Chi è d'accordo con l'emendamento? unanimità.

Leggo tutto l'art. 2:

Art. 2

È costituito presso l'Amministrazione regionale il Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici, composto dei seguenti membri effettivi:

1) l'Assessore regionale al quale è affidata

la materia dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

2) gli Assessori provinciali ai quali è affidata la materia dei lavori pubblici;

3) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

4) l'Ispettore generale capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato regionale delle opere pubbliche;

5) un Avvocato dello Stato designato dal Capo dell'Avvocatura distrettuale di Trento;

6) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici;

7) gli Ingegneri capi degli Uffici tecnici provinciali dei lavori pubblici;

8) due ingegneri liberi professionisti, designati dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva provincia;

9) due architetti liberi professionisti, designati dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.

La composizione del Comitato deve adeguarsi alla composizione dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

a) il Provveditore agli studi o, per l'istruzione pubblica interessante il gruppo di lingua tedesca, il Vice Provveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 dello Statuto speciale;

b) il Medico provinciale;

c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;

d) l'Ispettore provinciale del servizio antincendi;

e) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale trasporti;

f) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) il Capo dei servizi agrari della Regione;

h) il Capo dei servizi forestali della Regione.

I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9) e i componenti aggiunti del Comitato, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del Presidente, e previa deliberazione della Giunta regionale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici.

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

All'art. 3 c'è la stessa variazione alla lettera a). Chi è d'accordo con l'emendamento? unanimità. Leggo l'art. 3:

Art. 3

È costituito presso le Province autonome di Trento e di Bolzano un Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici composto dai seguenti membri effettivi:

1) l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzione di presidente;

2) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

- 3) *l'Ingegnere capo del Genio civile;*
- 4) *un esperto in diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;*
- 5) *l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale;*
- 6) *un Ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale;*
- 7) *il Dirigente del servizio urbanistico provinciale;*
- 8) *un ingegnere libero professionista, designato dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva provincia;*
- 9) *un architetto libero professionista, designato dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.*

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici.

Nella Provincia di Bolzano la composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

- a) il Provveditore agli studi o, per l'istruzione pubblica interessante il gruppo di lingua tedesca, il Vice Provveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 dello Statuto speciale;*
- b) il Medico provinciale;*
- c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;*
- d) l'Ispettore provinciale antincendi;*
- e) il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;*

f) il Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

g) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

h) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale ai trasporti.

I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9), e i componenti aggiunti, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del Presidente e previa deliberazione della Giunta provinciale, può, all'occorrenza, avvalersi della opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

Pongo in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

Le adunanze dei Comitati per i lavori pubblici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi.

I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Pongo in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative, che siano

contenute entro il limite del quinto del progetto approvato e tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.

Non occorre altresì un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

Pongo in votazione l'art. 5, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

La legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28 è abrogata.

Pongo in votazione l'art. 6, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto? Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 29 — 27 favorevoli, 1 contrario, 1 scheda bianca.

La legge è approvata. (*)

Avverto il Consiglio che ci riuniremo il 12 ottobre con orario dalle 9,30 alle 13,30. La seduta è tolta.

(Ore 11,40).

(*) Vedi Appendice - pag. 43.

APPENDICE

« MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1952,
N. 24, PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE ».

(Testo approvato dal Consiglio regionale e coordinato ai sensi dell'art. 79 del Regolamento interno).

Art. 1

All'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Il nuovo Consiglio è tempestivamente convocato dal Presidente della Giunta regionale per il giorno fissato nel decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Art. 2

L'art. 8 è sostituito con il seguente:

« Sono elettori per la elezione del Consiglio regionale i cittadini italiani che, essendo iscritti nelle liste elettorali, compilate a sensi del successivo art. 10, di un Comune delle due province di Trento e Bolzano, alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali risiedano nel territorio della Regione e vi abbiano risieduto per un periodo non inferiore a tre anni ininterrotti a partire dal 26 febbraio 1948 ».

Art. 3

L'art. 9 è sostituito con il seguente:

« Ai fini dell'accertamento dei requisiti di residenza prescritti dall'articolo precedente, i Sindaci dei Comuni della Regione compilano, tenendolo aggiornato in coincidenza con la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali, un elenco di coloro che, essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno la residenza in un Comune della Regione nel giorno della pubblicazione

nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi o non hanno raggiunto il requisito della iscrizione ininterrotta triennale nei registri della popolazione stabile dei Comuni della Regione.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco compilato dal Sindaco e degli atti d'ufficio, predispone un elenco in duplice copia degli elettori indicati nel comma precedente.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali, destinata alla votazione indetta ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, i nominativi compresi nell'elenco».

Art. 4

L'art. 10 è sostituito con il seguente:

« Per quanto riguarda la compilazione, tenuta, revisione e pubblicazione delle liste elettorali, la notifica agli interessati, i termini, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, i ricorsi, le disposizioni varie e penali, si applicano le norme in vigore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni; per quanto attiene alle cancellazioni di cui all'articolo precedente, quelle previste dal quarto comma dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 46.

Il controllo e il potere sostitutivo in ordine agli adempimenti di cui all'art. 9 sono esercitati dalla Regione ».

Art. 5

L'art. 11 è sostituito con il seguente:

« Sono eleggibili a Consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, compilate a sensi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che abbiano compiuto o compiano il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione ».

Art. 6

All'art. 12, primo comma, la lettera c) è sostituita con la seguente:

« I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'Ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza delle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i dieci giorni successivi alla data del decreto di indizione dei nuovi comizi elettorali ».

Art. 7

All'art. 13 la lettera d) è sostituita con la seguente:

« di consigliere di un Comune della Regione ».

Art. 8

All'art. 15, primo comma, dopo la parola «....eleggibili», aggiungere la parola «....inoltre».

Art. 9

È aggiunto il seguente nuovo art. 18 bis:

« I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale non oltre il terzo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi i contrassegni tradizionali con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio regionale.

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del gruppo.

Il contrassegno, riprodotto sul foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare. Qualora il medesimo risulti identico o facilmente confondibile con altri contrassegni presentati in precedenza, il Presidente della Giunta regionale ricusa ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per la eventuale presentazione di altro contrassegno.

Del ricevimento il Presidente della Giunta regionale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia dei contrassegni ricevuti al Tribunale di Trento e al Tribunale di Bolzano e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni medesimi, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni Comune non oltre l'ottavo giorno da quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 10

È aggiunto il seguente nuovo art. 18 ter:

« All'atto del deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente, i partiti o i raggruppamenti politici organizzati devono designare, per ciascun collegio, un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione alla cancelleria del Tribunale di Trento per la circoscrizione elettorale di Trento, rispettivamente a quella di Bolzano per detta circoscrizione elettorale, delle liste dei candidati e dei relativi documenti ».

Art. 11

L'art. 19 è sostituito con il seguente:

« Le liste dei candidati di ogni collegio devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 500 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Gli elettori sono elencati con nome, cognome, luogo di nascita; la loro firma deve essere autenticata, anche cumulativamente, da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore, e per ogni elettore deve essere indicato il Comune nelle cui liste elettorali figura iscritto.

I nomi dei candidati devono essere elencati con l'indicazione del nome, del cognome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 54.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei candidati da eleggere nel collegio. Nessun candidato può essere compreso in liste dei due collegi elettorali portanti contrassegni diversi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonché l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 22 ».

Art. 12

L'art. 20 è sostituito con il seguente:

« Con la lista dei candidati deve essere presentata anche:

- a) tre esemplari di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro;
- b) il certificato, per ogni candidato, attestante l'iscrizione del medesimo nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;
- c) il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;

d) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore. Qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

e) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma precedente.

Al notaio, al cancelliere di ufficio giudiziario e al segretario comunale è dovuto per ogni sottoscrizione autenticata, nei casi previsti dalla presente legge, l'onorario di Lire una, ma non meno di Lire 500, per gruppo contemporaneo di autenticazioni effettuate.

Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale sono redatti su carta esente da bollo ».

Art. 13

È aggiunto il seguente nuovo art. 20 bis:

« Le liste dei candidati devono essere presentate per la circoscrizione elettorale di Trento alla Cancelleria del Tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano a quella del Tribunale di Bolzano, nelle ore d'ufficio del periodo compreso fra il 35° giorno e le ore dodici del 25° giorno anteriore a quello di votazione.

La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero progressivo di presentazione, ed è riprodotta la descrizione del contrassegno che distingue la lista e sono elencati i documenti di corredo dando atto di quelli, che essendo richiesti dalla legge, non risultano presentati.

Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti annessi è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.

È vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima, dopo avvenuta la consegna della ricevuta da parte del cancelliere ai presentatori ».

Art. 14

All'art. 21, terzo comma, l'espressione « ... entro cinque giorni ... », è sostituita con la espressione « ... entro tre giorni ... », e l'indicazione « art. 20 » è sostituita con quella di « art. 20-bis ».

Nello stesso articolo il testo del n. 2 è sostituito con i seguenti:

« 2) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o del gruppo, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;

« 2 bis) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno a sensi dell'art. 10, quando tale deposito sia avvenuto ».

Il testo dei numeri 7 e 8 è sostituito con il seguente:

« Trasmette immediatamente alla Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati, nonché di un esemplare del verbale steso per dare atto degli adempimenti di cui sopra ».

Art. 15

È aggiunto il seguente nuovo art. 21/bis:

« Il Presidente della Giunta regionale provvede per la preparazione del manifesto che dovrà contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista, ed il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta regionale ai Sindaci dei Comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno anteriore a quello di votazione.

Il Presidente della Giunta regionale provvede, inoltre, per la stampa delle schede sulle quali i contrassegni di lista sono riprodotti con progressione numerica orizzontale, in base al numero assegnato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alle singole liste ».

Art. 16

All'art. 22, primo comma, le parole « ... da un notaio o da un sindaco della circoscrizione ... », sono sostituite con le parole « ... da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore ».

Allo stesso articolo, primo comma, le parole all'ultima alinea « ... dei rispettivi seggi elettorali ... » sono sostituite con le parole « ... dei rispettivi uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio ».

Art. 17

L'art. 23 è sostituito con il seguente:

« Entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il Sindaco deve aver provveduto per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale dell'esercizio del voto. Nella Provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta dal destinatario.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori Comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'Ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti ai Corpi militari organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio nel territorio della regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori all'estero sono resi edotti della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale regionale.

Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'Ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente, di ottenere dal Sindaco un certificato « duplicato » qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tale fine l'Ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle ore 17.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un Commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati ».

Art. 18

All'art. 24 le parole « ... per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi », sono sostituite con le parole « ... non oltre il decimo giorno anteriore a quello della votazione ».

Art. 19

È aggiunto il seguente art. 24/bis:

« Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine, e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta provinciale, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di Commissario ».

Art. 20

L'art. 25 è sostituito con il seguente:

« Il Sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commisisione elettorale mandamentale;
- 3) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- 4) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse alla sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 30;
- 6) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'art. 22;
- 7) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) le urne occorrenti per la votazione;
- 9) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- 10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- 11) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
- 12) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.

Dopo le precedenti operazioni, il Presidente si accerta della esistenza e del buono stato delle

urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, nonché della esistenza qualitativa e quantitativa delle schede, dei manifesti, delle matite copiative e degli stampati necessari al funzionamento del seggio.

Eventuali deficienze emerse dagli accertamenti di cui al precedente comma sono tempestivamente segnalate al Sindaco affinché questi provveda a colmarle immediatamente e comunque prima delle ore 6 del giorno di votazione.

Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il Presidente fa dare atto nel verbale di cui all'art. 63 bis e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra le schede di votazione, nonché il plico ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla Forza Pubblica.

Art. 21

L'art. 26 è sostituito con il seguente:

« Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B) e C) allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 21, n. 5, con il metodo della progressione numerica orizzontale.

Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate. Per la provincia di Bolzano le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e tedesca.

Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i vot di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni ».

Art. 22

L'art. 27 è sostituito con il seguente:

« I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressivo per Provincia, conforme al modello descritto nella tabella A), allegata alla presente legge, sono forniti dalla Giunta regionale. Per la provincia di Bolzano i bolli di sezione devono essere bilingui.

Le urne, fornite dalla Giunta regionale stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle D) ed E) allegate alla legge valevole per l'elezione della Camera dei Deputati.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

La Giunta regionale, previ accordi con il Ministero dell'Interno, può però adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei Deputati ».

Art. 23

L'art. 28 è abrogato.

Art. 24

L'art. 29 è sostituito con il seguente:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dell'art. 30, svolge le funzioni di segretario.

Presso l'ufficio elettorale regionale è istituito l'albo dei Presidenti di seggio elettorale. A tale scopo il Sindaco segnala entro il mese di giugno di ciascun anno, alla Giunta regionale, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonché il titolo di studio posseduto dagli elettori del Comune che, essendo in possesso di titolo almeno di scuola media inferiore, abbiano fatto nel termine prescritto richiesta scritta di essere inclusi nell'albo. In mancanza, o in caso di insufficienti richieste il Sindaco segnala d'ufficio un numero di persone non inferiore a quello delle sezioni elettorali istituite nel Comune, scegliendo i nominativi tra gli elettori del Comune che non appartenendo alle categorie di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 30 bis, risultino in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore.

Per la nomina a Presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente della scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della provincia medesima.

Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo, aggiornato e completo per tutti i Comuni della regione, è trasmesso dall'Assessorato regionale competente alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento.

Il Presidente della Corte d'Appello nomina il Presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al presente articolo. Il Presidente è scelto nell'albo preferibilmente fra i magistrati, funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel Comune.

Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del Comune ».

Art. 25

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano di età.

La Commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve essere scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.

Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale.

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il sindaco od il Commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale ».

Art. 26

È aggiunto il seguente nuovo art. 30 bis:

« Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali, nei Comuni aventi più di tre sezioni elettorali, e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione ».

Art. 27

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di Lire 7.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di Direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di Lire 5.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe al funzionario con qualifica di Consigliere di II classe dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposto dal Comune ai Presidenti di seggio ed agli scrutatori sono rimborsate dalla Regione ».

Art. 28

All'art. 32, secondo comma, le parole « . . . più anziano . . . », sono soppresse.

Art. 29

L'art. 33 è soppresso.

Art. 30

L'art. 34 è soppresso.

Art. 31

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente costituisce lo ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

- a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;
- b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla Commissione mandamentale;

c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del Presidente, le schede così autenticate;

d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del Presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il Presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione ».

Art. 32

L'art. 37 è sostituito con il seguente:

« Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche ».

Art. 33

All'art. 38, primo comma, le parole « ... delle elezioni ... » sono sostituite con le parole « ... della votazione ... ».

Art. 34

L'art. 40 è sostituito con il seguente:

« Ha diritto di votare nella sezione:

a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello, che lo dichiara elettore del Comune;

c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione.

d) i candidati.

Gli elettori di cui alle lettere a), c), d), devono in ogni caso produrre il certificato elettorale e quelli di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Art. 35

L'art. 41 è abrogato.

Art. 36

L'art. 43 è sostituito con il seguente:

« Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il Presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune, o, in mancanza, di un altro elettore del Comune, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito, viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale ».

Art. 37

L'art. 44 è sostituito con il seguente:

« Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione mandamentale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il Presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell'art. 51 ».

Art. 38

L'art. 45 è sostituito con il seguente:

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale

dal quale il Presidente stacca il tagliando di cui all'art. 23 e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al Presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata» aggiungendo la sua firma.

Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 26 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale ».

Art. 39

L'art. 46 è sostituito con il seguente:

« Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di tre.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il cognome, e se necessario il nome ed il cognome, dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni ».

Art. 40

L'art. 47 è abrogato.

Art. 41

L'art. 48 è abrogato.

Art. 42

L'art. 51 è sostituito dal seguente:

« Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) provvede a sigillare, nell'urna contenente le schede votate, il foro che è servito a introdurre le schede medesime;
- 3) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista deve essere, a pena di nullità della votazione, immediatamente vidimata dal Presidente e da due scrutatori;
- 4) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
- 5) forma un unico pacco diretto al Pretore del mandamento, contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate;
- 6) sigilla il pacco con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;
- 7) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;
- 8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
- 9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese ».

Art. 43

L'art. 52 è abrogato.

Art. 44

L'art. 53 è abrogato.

Art. 45

L'art. 54 è sostituito con il seguente:

« Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 51, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio ».

Art. 46

È aggiunto il seguente nuovo art. 54/bis:

« Le schede spogliate a termini dell'articolo precedente vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

- a) quelle contenenti voti validi;
- b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;
- c) quelle contenenti voti nulli e voti contestati ma non assegnati;
- d) quelle nulle;
- e) quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto ».

Art. 47

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

« La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere emessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Il voto di lista è valido anche quando l'elettore abbia espresso soltanto una o più preferenze di candidati appartenenti tutti alla medesima lista.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che lo elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte dall'art. 26 o non portino il bollo richiesto dall'art. 36 sfuggite al controllo durante la votazione;
- b) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati.

Le schede indicate al terzo e quarto comma del presente articolo sono vidimate con firma del Presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale ».

Art. 48

È aggiunto il seguente nuovo art. 55/bis:

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime tre.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste dell'altro collegio, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono pure inefficaci; sono peraltro considerate ai fini della determinazione della lista prescelta qualora l'elettore abbia espresso soltanto le preferenze.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale i preferiti appartengono.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti ».

Art. 49

L'art. 56 è sostituito con il seguente:

« Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui ai precedenti articoli, il Presidente deve, entro le ore 16 del giorno successivo a quello di votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un primo pacco contenente tutte le schede spogliate ed i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da spogliare al momento della sospensione dei lavori;

c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'ufficio o comunque prodotti al medesimo da chicchessia. Prima di chiudere il pacco si darà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;

d) recapitare con l'assistenza del segretario o far recapitare da due componenti il seggio i tre pacchi indicati sopra alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione ritirando ricevuta dal Cancelliere che del materiale ricevuto ne diviene personalmente responsabile.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto dal presente articolo, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti ed i documenti, ovunque si trovino accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime ».

Art. 50

L'art. 57 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'art. 63/bis e provvede quindi a:

a) trasmettere al Pretore il plico n. 1 di cui all'art. 51 contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e quelle non autenticate, sopravanzate;

b) a formare e trasmettere al Pretore il plico n. 2 contenente tutte le schede spogliate relative ai voti validi (escluse quelle relative a voti contestati anche se attribuiti);

c) a formare e recapitare alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, il plico n. 3 contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli, o contestati, siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate, e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi; nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori, e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, ed i certificati medici;

d) formare e recapitare alla Giunta regionale il plico n. 4 contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

e) formare e recapitare al Sindaco il plico n. 5 contenente il terzo esemplare del verbale.

Il recapito dei plichi n. 3, 4 e 5 è fatto dal Presidente del seggio o per sua delega dal

segretario del seggio, da uno scrutatore o dal segretario comunale. La trasmissione dei plichi diretti al Pretore è fatta per posta, o direttamente da un membro del seggio per le sezioni site in Comuni sede di Pretura.

Tutti i plichi e pacchi la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nella presente legge, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del Presidente e con quella di almeno due componenti l'ufficio stesso ».

Art. 51

È aggiunto il seguente nuovo art. 57/bis:

« Entro il secondo giorno successivo a quello di votazione il Sindaco provvede per il deposito, nella segreteria comunale dove ha sede la sezione, dell'esemplare del verbale ricevuto dal Presidente del seggio. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale ed avrà la durata di giorni otto consecutivi durante i quali ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il Pretore entro i cinque giorni dal ricevimento rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista del giorno ed ora in cui procederà all'apertura del plico di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistate in ciascun foglio, in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato. Gli scrutatori ed i rappresentanti di lista intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il 60° giorno successivo a quello di votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto ».

Art. 52

L'art. 58 è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale costituisce un ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 21; procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 51, 53, 54, 55, 57;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;

3) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato ».

Art. 53

L'art. 63 è sostituito con il seguente:

« Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente, dagli altri magistrati, da due esperti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dal successivo articolo 63 ter.

Due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, sono trasmessi a cura del cancelliere non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale, al Presidente della Giunta regionale, che ne rilascia ricevuta.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

Il Presidente della Giunta regionale convoca a termini dell'art. 6 il nuovo Consiglio regionale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della Commissione di convalida; provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio regionale di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale ».

Art. 54

È aggiunto il seguente nuovo art. 63/bis:

« Il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'art. 40;

c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 43, secondo comma;

e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1) totale dei votanti;

- 2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati, ma attribuiti;
- 3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;
- 4) totale delle schede contenenti i voti nulli;
- 5) totale delle schede nulle;
- 6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al n. 1 è desunto dalla lista elettorale che ha servito per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrale del verbale;

f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal Presidente;

g) l'elenco degli allegati al verbale;

h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista ».

Art. 55

È aggiunto il seguente nuovo art. 63/ter:

« Il verbale dell'ufficio centrale deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo dei due esperti e dei rappresentanti di lista;

b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'ufficio centrale e ne formano parte integrante.

Tanto il verbale quanto i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal Presidente, e dai componenti l'ufficio, dai due esperti, dal cancelliere del Tribunale, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta ».

Art. 56

All'art. 69 l'espressione « ...della legge 5 febbraio 1948, n. 26 ... », è sostituita con l'espressione « ...del T.U. 30 marzo 1957, n.361 ... ».

Art. 57

È aggiunto il seguente nuovo art. 69/bis:

« Le spese tutte inerenti e conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

Quelle per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'ufficio elettorale di sezione e per il servizio segnalazione notizie alla Giunta regionale, sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione ».

Art. 58

All'allegato « C » la dicitura « firma scrutatori » e la rispettiva riga punteggiata, sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Gab. /3781

Rif. 1895 Cons. Reg. dd. 31-5-1963

Trento, 1° luglio 1963

OGGETTO: Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale (n. 81).

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale - BOLZANO
e p. c.

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale - TRENTO

Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige, si comunica che il Governo rinvia il disegno di legge recante norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici in interesse regionale, in quanto il Vice Provveditore agli Studi di Bolzano non può essere chiamato — in base alla posizione riconosciuta dall'art. 15 dello Statuto regionale a tale funzionario — a far parte in via autonoma e con voto deliberativo del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale di Bolzano come previsto dagli articoli 2 e 3 del provvedimento.

Il predetto funzionario potrebbe invece intervenire in alternativa al Provveditore agli Studi analogamente a quanto prevedevano gli articoli 2 e 4 della legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, abrogata dal disegno di legge in argomento.

p. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Puglisi

NORME SUGLI ORGANI CONSULTIVI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 1

Sui progetti di massima od esecutivi di lavori da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collegiali anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo, deve essere sentito il parere tecnico - amministrativo:

a) dell'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici se l'importo del progetto non superi le Lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto b);

b) dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici, ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto non superi le Lire 20.000.000;

c) del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici per i progetti di importo superiore a Lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto d);

d) del Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto superi le Lire 20 milioni.

Il parere tecnico - amministrativo di cui al presente articolo sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.

Nei casi in cui una legge prevede, in aggiunta al parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici, l'esame e l'approvazione a particolari fini di un determinato organo singolo, l'esame e l'approvazione in parola si intendono concessi ove il titolare dell'organo abbia partecipato all'adunanza del Comitato ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

Rimane salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione e l'esecuzione di opere di bonifica ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale.

La Giunta regionale e le Giunte provinciali sono dispensate dal richiedere parere su progetti di lavori di loro diretta competenza di importo non superiore a Lire 20.000.000.

Art. 2

È costituito presso l'Amministrazione regionale il Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici, composto dei seguenti membri effettivi:

- 1) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;
- 2) gli Assessori provinciali ai quali è affidata la materia dei lavori pubblici;
- 3) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;
- 4) l'Ispettore generale capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato regionale delle opere pubbliche;
- 5) un Avvocato dello Stato designato dal Capo dell'Avvocatura distrettuale di Trento;
- 6) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici;
- 7) gli Ingegneri capi degli Uffici tecnici provinciali dei lavori pubblici;
- 8) due ingegneri liberi professionisti, designati dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva provincia;
- 9) due architetti liberi professionisti, designati dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.

La Composizione del Comitato deve adeguarsi alla composizione dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

- a) il Provveditore agli studi o, per l'istruzione pubblica interessante il gruppo di lingua tedesca, il Vice Provveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 dello Statuto speciale;
- b) il Medico provinciale;
- c) Il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;
- d) l'Ispettore provinciale del servizio antincendi;
- e) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale trasporti;
- f) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- g) il Capo dei servizi agrari della Regione;
- h) il Capo dei servizi forestali della Regione.

I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9) e i componenti aggiunti del Comitato, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del Presidente, e previa deliberazione della Giunta regionale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici.

Art. 3

È costituito presso le Province autonome di Trento e di Bolzano un Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici composto dai seguenti membri effettivi:

1) l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzione di presidente;

2) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

3) l'Ingegnere capo del Genio Civile;

4) un esperto in diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;

5) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale;

6) un Ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale;

7) il Dirigente del servizio urbanistico provinciale;

8) un Ingegnere libero professionista, designato dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva provincia;

9) un architetto libero professionista, designato dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici.

Nella Provincia di Bolzano la composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

a) il Provveditore agli studi o, per l'istruzione pubblica interessante il gruppo di lingua tedesca, il Vice Provveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 dello Statuto speciale;

b) il Medico provinciale;

c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;

d) l'Ispettore provinciale antincendi;

e) il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

f) il Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

g) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

h) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale ai trasporti.

I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9), e i componenti aggiunti, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del Presidente e previa deliberazione della Giunta provinciale,

può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

Art. 4

Le adunanze dei Comitati per i lavori pubblici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi.

I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 5

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative, che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato e tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.

Non occorre altresì un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

Art. 6

La legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.